Rischi catastrofali /

Contenuto normativo conforme alla L. 213/2023 *(Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge")*

Condizioni di Assicurazione

Mod. XLDB_CDA_Tipo_3 - edizione luglio 2026

Assicurazione obbligatoria per le imprese del rischio di danni alle immobilizzazioni *(Art. 2424, 1^ co., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) C.C.)* derivanti da Calamità naturali ed Eventi catastrofali

L. n. 213/2023 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026") art. 1 co.101.

Il presente documento è aggiornato alla data del 1° luglio 2026

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it
Capitale Sociale € 248.987.410 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Indice

- **Glossario**

  Definizioni……..……..*pag. 4*

  Definizioni specifiche - L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge" per la sezione I – "Calamità naturali ed eventi catastrofali")

  Definizioni generiche / afferenti garanzie- e/o sezioni di garanzia NON soggette alla L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge")

  Definizioni per la sezione II – "Danni indiretti" – Margine di contribuzione / Profitto lordo

- **Premessa generale** ……*pag. 8*

- **Norme comuni che regolano l'assicurazione**……*pag. 9*
  Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
  Art. 2 - Altre assicurazioni
  Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
  Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
  Art. 5 - Aggravamento del rischio
  Art. 6 - Diminuzione del rischio
  Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
  Art. 8 - Durata dell'Assicurazione
  Art. 9 - Oneri fiscali
  Art. 10 - Foro competente
  Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
  Art. 12 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto
  Art. 13 - Ispezione alle cose assicurate
  Art. 14 - Esclusione malattie trasmissibili
  Art. 15 - Esclusioni Cyber e Dati
  Art. 16 - Indicizzazione e Facoltà di modifica del premio a scadenza
  Art. 17 - Coassicurazione e delega - Ripartizione dell'assicurazione e incarico

- **Clausole opzionali relative al contratto in generale**……*pag. 13*
  BENI DI INTERESSE STORICO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (604) - CLAUSOLA BROKER (600) – BENI IN LEASING (LEAS)

- **Norme che regolano la Sezione I – "Calamità naturali ed Eventi catastrofali"** - *L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge")*
  ……..……..*pag. 14*
  Art. 1.0 - Cosa posso assicurare

- **Contro quali danni posso assicurarmi**……*pag. 14*
  Art. 1.1 - Casistiche e/o eventi assicurati
  Art. 1.2 - Beni assicurabili
  Art. 1.3 - Onorari dei periti - Operazioni peritali
  Art. 1.4 - Oneri di urbanizzazione

- **Norme che regolano la Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024"** ……..…… *pag. 16*
  Art. 1.1.0 - Cosa posso assicurare

- **Contro quali danni posso assicurarmi**……..…… *pag. 16*
  Art. 1.1.1 - Casistiche e/o eventi assicurati - Integrazioni
  Art. 1.1.2 - Beni assicurabili
  Art. 1.1.3 - Onorari dei periti - Operazioni peritali
  Art. 1.1.4 - Trasloco dei Beni assicurati
  Art. 1.1.5 - Danni consequenziali

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- **Partite/Garanzie integrative**..... *pag. 17*
  RICORSO TERZI (P8) - SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRASPORTO E RICOLLOCAMENTO (P9)
  PERDITA PIGIONI (B3) - ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE - CONVENZIONE (G65)

- **Che cosa non è assicurato *(valido per entrambe le sezioni I e I bis)***.....*pag. 20*
  Art.1.5 - Beni esclusi dall'Assicurazione
  Art.1.6 - Esclusioni
  Art.1.7 - Ulteriori esclusioni specifiche (Garanzie e/o Partite opzionali di cui alla Sezione I bis - "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024")

- **Come e con quali condizioni operative mi assicuro *(valido per entrambe le Sezioni I e bis)***.....*pag. 22*
  Art.1.8 - Caratteristiche del rischio
  Art.1.9 - Validità territoriale
  Art.1.10 - Buona fede
  Art.1.11 - Rinuncia alla rivalsa
  Art.1.12 - Limitazioni nell'Indennizzo - Partita "Contenuto fabbricato civile residenziale (CIV)"
  Art.1.13 - Impossibilità di assicurare presso altre Compagnie le detrazioni previste in Polizza

- **Norme che regolano il sinistro e determinazione delle somme assicurate**.....*pag. 23*
  Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato
  Art. 2.0 - Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo
  Art. 2.1 - Obblighi in caso di Sinistro
  Art. 2.2 - Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)
  Art. 2.3 - Mandato dei periti
  Art. 2.4 - Esagerazione dolosa del danno
  Art. 2.5 - Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno
  Art. 2.6 - Assicurazione parziale
  Art. 2.7 - Deroga alla proporzionale – Tolleranza
  Art. 2.8 - Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno vs. Anticipo Indennizzo

- **Altre norme afferenti le precedenti Sezioni**.....*pag. 27*
  Art. 2.9 - Riduzione della somma assicurata e suo reintegro
  Art. 2.10 - Limite massimo dell'indennizzo
  Art. 2.11 - Pagamento dell'indennizzo
  Art. 2.12 - Indennizzo separato
  Art. 2.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE I – "CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI"
Sezione di garanzia soggetta alla L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge")

Ai sensi della L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge"), concernente le disposizioni sulle garanzie da prestare contro i danni alle immobilizzazioni (Art. 2424 1^ co., Sez. Attivo Nr. 1 usque 3 C.C.) derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

Alluvione, Inondazione ed Esondazione:	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Assicurato:	L'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Beni assicurati *("immobilizzazioni")*:	Le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia (cfr. specifiche definizioni) Terreni e Fabbricati. Come descritti dalle disposizioni della Legge e dalle disposizioni attuative: 1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione; 2) fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Copertura assicurativa "a primo rischio assoluto":	L'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
Costo di rimpiazzo:	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
Costo di ripristino:	Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
Fabbricato:	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Frana:	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Franchigia	importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Grandi imprese:	Ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare, dell'entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato e del massimale o limite di indennizzo applicabile (cfr. Art. 1.0 – "Cosa posso assicurare"), le Grandi imprese, definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, sono considerate tali quando, alla data di chiusura del bilancio, presentano congiuntamente, i seguenti elementi: 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500. Se il Contraente stipula un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo, le indicazioni normative di cui all'Art. 1.0 – "Cosa posso assicurare", si applicano altresì alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Indennizzo:	L'importo pagato all'Assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.
Massimale o limite di indennizzo:	Importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Oggetto della copertura assicurativa	I danni alle Immobilizzazioni, direttamente cagionati dagli eventi calamitosi e catastrofali indicati dalla Legge.
Premio assicurativo:	L'importo che il Contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione.
Scoperto:	Importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.
Sisma:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
Somma assicurata:	L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
Terreni:	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Valore di ricostruzione:	Importo necessario per la ricostruzione a nuovo del "Fabbricato" con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI GENERICHE / AFFERENTI GARANZIE- E/O SEZIONI DI GARANZIA NON SOGGETTE ALLA L. 213/2023 (BILANCIO DELLO STATO PER IL 2024 – "LEGGE")

Ferme le precedenti definizioni afferenti le indicazioni contenute nella L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge"), si precisa che i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Attacco informatico:	Si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
Atti di terrorismo:	Atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine dalla magistratura o da altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
AXA:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (note societarie descritte in polizza e su www.axa.it)
Computer virus:	Si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), ai "vermi" ("worms") e alle "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").
Comunicazioni:	Per comunicazioni alla Società si intendono quelle effettuate per posta elettronica certificata agli indirizzi pubblicati nel Registro delle Imprese o altri pubblici registri.
Contenuto	L'insieme delle cose che si trovano all'interno del Fabbricato ad uso civile residenziale che appartengono alle seguenti categorie: 1. arredamento, quali mobilio in genere e/o quant'altro di inerente l'immobile; quadri, tappeti, di valore singolo non superiore a 600 euro; 2. oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, decoder, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi elettronici (apparecchi telefonici anche portatili, sistemi di prevenzione, di videosorveglianza e di allarme comprese le loro parti installate all'esterno del Fabbricato nonché parabole e/o antenne TV singole; 3. oggetti pregiati, quali quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, oggetti d'arte; 4. cose riposte/installate nelle pertinenze, arredamento e quant'altro di inerente all'immobile ad uso civile residenziale. Sono esclusi oggetti pregiati, gioielli e valori, autoveicoli, motocicli, cose che costituiscono oggetto di attività di impresa. Si ritengono escluse le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario, nonché gioielli e valori.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'Assicurazione, anche in nome e per conto di chi spetta.
Danno accertato:	Danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie, Scoperti e limiti di indennizzo eventualmente previsti.
Danno cyber:	Si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
Danno indennizzabile:	Danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di assicurazione, soggetto all'eventuale applicazione di limiti di indennizzo ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
Dati:	Si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Beni particolari:	Archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, pellicole, microfilm, Supporti di dati, Programmi in licenza d'uso, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Franchigia:	L'importo espresso in valore assoluto (o il corrispondente valore in giorni) o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la Franchigia prima dei predetti limiti.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incidente informatico:	Si intende: - qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o - qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
Lastre:	Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni (escluso in ogni caso il relativo valore artistico), lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'azienda comprese le insegne luminose purché installate nell'area aziendale e/o stabilmente ancorate al Fabbricato, compresi i lucernari, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.
Parti:	Il Contraente ed AXA.
Partita:	Singola garanzia o complesso di garanzie indicate in Polizza che comportano un Premio o l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in Polizza che comportano un Premio.
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione.
Primo rischio assoluto:	Forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.
Programmi in licenza d'uso:	S'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Sistema informatico:	Si intende: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati.
Società:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Supporto di elaborazione elettronica dei dati:	Si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.
Ubicazione:	L'area delimitata catastalmente, costituente il terreno pertinenziale contenente l'insieme dei Beni assicurati mobili e immobili di proprietà o a conduzione dell'Assicurato.
Valori:	Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle farmaceutiche rimborsabili dal S.S.N., biglietti di lotterie e di società di trasporto, tessere parcheggio), esclusi i Preziosi.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premessa generale

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza RISCHI CATASTROFALI, assicurazione obbligatoria per rischi di danni da calamità naturali ed eventi catastrofali - Mod. XLDB_s, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza Mod. XLDB_s;
- l'assicurazione è prestata per le somme e/o massimali indicati per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo e gli scoperti eventualmente previsti sulla polizza o nelle presenti Condizioni di assicurazione;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del "Glossario" hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, sono riportate mediante sfondo retino.

Inoltre, gli elementi che caratterizzano la Polizza (es. Partite / garanzie acquistate, somme assicurate, limiti, franchigie e/o scoperti), sono rappresentati in modo specifico nella Scheda di polizza.

Nelle pagine che seguono, si riportano gli articoli, le clausole e le garanzie che il prodotto può offrire. Al riguardo, si precisa che il prodotto si può dotare, a scelta del Contraente/Assicurato:
*- di una **Sezione obbligatoria** (Sezione I – "Calamità naturali ed Eventi catastrofali") conforme alla L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge")*
e, opzionalmente:
*- di una **Sezione facoltativa** (Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024") che integra la Sezione obbligatoria in termini di partite e/o garanzie assicurate per i danni materiali e diretti.*

Avviso Eventi atmosferici e catastrofali - Prometeo

AXA Assicurazioni è in grado di **avvisare il Contraente dell'approssimarsi di eventi atmosferici e catastrofali,** nel quadro delle iniziative di tutela degli interessi protetti dal contratto.
Detto avviso consente al destinatario di ricevere informazioni circa il sopraggiungere di un evento di particolare severità nel luogo in cui è ubicato il bene indicato in polizza, dichiarato nel certificato di polizza e afferente alle garanzie prestate.
Ad evento concluso, nell'area effettiva di accadimento, verrà inviata una comunicazione di caring con le medesime modalità.
I parametri utilizzati, in particolare in termini di probabilità ed intensità dell'evento sono mutuati dalle conoscenze disponibili da fonti pubbliche, secondo le elaborazioni svolte dalla comunità scientifica.
L'informazione è fornita compatibilmente con gli strumenti tecnologici forniti da soggetti terzi (rete internet o telefonica).
L'avviso (gratuito) si prefigge lo scopo di consentire al Contraente di adottare misure di protezione dei beni, in quanto ragionevolmente possibili.
In ogni caso, l'avviso non determina obblighi (neppure di mezzi) in capo alle parti del contratto, poiché:
• non rientra nelle prestazioni dell'assicurazione stipulata;
• non costituisce presupposto per l'attivazione dell'obbligo di salvataggio (Art. 1914), ancorché riconducibile ai generali impegni delle Parti alla leale collaborazione.
Per maggior chiarezza, **l'assenza di avviso e il mancato ricovero del bene,** nonché, **il sostenimento di spese per l'avviso, il ricovero o le misure di protezione particolari eventualmente adottate:**
• non determinano responsabilità in capo al Contraente o all'impresa assicuratrice;
• non producono obblighi di rimborso o ristoro di qualsivoglia natura;
• non costituiscono inadempienza contrattuale;
• non riducono le portate delle garanzie e le relative liquidazioni dei sinistri.
L'attivazione o la disattivazione della funzionalità vengono comunicati al Contraente al recapito indicato in Polizza.
Il Contraente, in qualunque momento, può attivare o disattivare, a sua discrezione, l'invio dell'avviso.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, o la cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi Beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3| Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad AXA. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4| Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Resta salvo il diritto di AXA di modificare le condizioni di Polizza, ove tale modifica sia imposta dalla legge e regolamentazione di volta in volta applicabile, ivi inclusa la normativa applicabile all'assicurazione dei rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui alla L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge"); in tal caso, AXA informerà preventivamente il Contraente per iscritto.

Art. 5| Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA, mediante posta elettronica certificata, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di Sinistro

Salvo non sia vietato dalla Legge e dalle norme attuative, dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo AXA, o anche il Contraente possono recedere dall'Assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante posta elettronica certificata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| Durata dell'Assicurazione

Il contratto si intende senza tacito rinnovo, pertanto, cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.
Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio.
Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, o quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.
Le imprese di assicurazione sono tenute ad adottare idonei presidi per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (D. Lgs. n. 109/2007).
In tal senso, AXA è obbligata ad eseguire accurati controlli, in particolare preventivi, in base ai quali potrebbe essere ritardata o preclusa la stipula del contratto.
AXA potrà inoltre risolvere il contratto qualora dovesse essere constatata l'insorgenza delle condizioni di legge dopo la stipula.

Art. 13| Ispezione alle cose assicurate

AXA, previo accordo con il Contraente o l'Assicurato, ha la facoltà di inviare una o più persone a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al rischio.

Art. 14| Esclusione malattie trasmissibili

(Valida per la garanzia "Perdita pigioni (B3)", se presente in Polizza)

1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile,

   nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
2) Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
   - 2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
   - 2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,

   e
   - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Art. 15| Esclusioni Cyber e Dati

1 La presente Polizza esclude qualsiasi:

1.1 Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto;

1.2 perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto;

a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

2. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di questo articolo venga ritenuto invalido o inapplicabile, i restanti paragrafi rimarranno validi ed efficaci a tutti gli effetti.

3. Questo disposto prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei Dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Art. 16| Indicizzazione e Facoltà di modifica del premio a scadenza

Si premette che la presente Polizza si intende senza tacito rinnovo e pertanto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta *(cfr. all'Art. 18 – "Durata dell'Assicurazione" delle "Norme comuni che regolano l'Assicurazione")*.

Determinazione e adeguamento periodico dei premi, in caso di rinnovo
1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2023, n.213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
2. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obbiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Ciò premesso, è facoltà della Società, anche attraverso l'intermediario gerente il contratto, proporre il rinnovo anche su basi economiche diverse da quelle in precedenza praticate ("Proposta di Rinnovo").
Tale proposta, sulla base di determinati presupposti come anche specificati nel Simplo di polizza, aggiornerà capitali e premi, anche per effetto dell'Indicizzazione secondo le regole di seguito previste *(cfr. "Meccanismo di indicizzazione in caso di Proposta di Rinnovo")*, salvo diversa dichiarazione di valore da parte del Contraente.
Il pagamento del premio e la sottoscrizione della relativa quietanza comporteranno il rinnovo negoziato del contratto in scadenza, alle medesime condizioni pattuite con il medesimo, salve le modifiche del premio ed i valori economici di capitali e massimali assicurati concordate con la proposta di rinnovo accettata.

Meccanismo di indicizzazione in caso di Proposta di Rinnovo *(regola valida esclusivamente per i contratti in cui opera l'indicizzazione)*
Le Somme assicurate e i massimali, nonché il premio, tenendo conto comunque dei criteri dettati dalle Legge, assoggettati ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT, secondo le modalità di seguito riportate:
a) verrà adottato l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita) ("Indice");
b) base di riferimento iniziale e degli aggiornamenti è costituita dall'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente;
c) alla Proposta di Rinnovo, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), i capitali assicurati alle singole partite, i massimali ed il premio varieranno mediante applicazione dell'Indice (rapporto tra indice di scadenza e indice base). Le variazioni negative dell'indice non saranno considerate; non verranno applicati valori eccedenti la misura del 6% della variazione registrata. In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente;
d) in considerazione di quanto in premessa, qualora la polizza venga rinnovata, le variazioni decorreranno dalla data di effetto della nuova Polizza.
In caso di Proposta di Rinnovo, il Contraente potrà manifestare la propria accettazione pagando il nuovo premio proposto.
La Società rilascerà quietanza per il Rinnovo, chiedendo al Contraente di sottoscriverla.

Art. 17 - Coassicurazione e delega - Ripartizione dell'assicurazione e incarico

Coassicurazione con delega AXA Assicurazioni S.p.A. ed intermediazione tramite Agenzia AXA

(Clausola operante se la Polizza è soggetta alla coassicurazione con delegataria AXA assicurazioni)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto in Scheda di polizza.
Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa AXA Assicurazioni S.p.A. incaricata dal Contraente, all'uopo designata quale Coassicuratrice Incaricata.
Ogni comunicazione fatta o ricevuta dalla Incaricata, si intende valida per tutte le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.
Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc).
La Incaricata provvede alla riscossione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.
Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il Contraente e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo".

Coassicurazione con delega AXA Assicurazioni S.p.A. ed intermediazione tramite broker

(Clausola operante se la Polizza, intermediata tramite broker, è soggetta alla coassicurazione con delegataria AXA assicurazioni)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto in Scheda di polizza.
Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker indicato in Scheda di polizza che ne ha affidato l'incarico alla AXA Assicurazioni S.p.A.: di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker e dalla Incaricata informandone le Coassicuratrici.
L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.
Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc).
È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del Broker incaricato direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo".

Clausole Opzionali relative al contratto in generale

604| BENI DI INTERESSE STORICO - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

(Clausola operante se la Polizza prevede l'imposta esente)

Il Contraente dichiara, sotto la Sua piena responsabilità, che i beni oggetti della presente Assicurazione si intendono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (art. 5, comma 16, D.L. 30.12.1982) in quanto soggetti alla disciplina della Legge 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004, entrato in vigore il 01 maggio 2004) e successive modificazioni.

600| CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker indicato in polizza, ai sensi del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" - Titolo IX - artt. 106 - 121 e successive modifiche.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione avverranno tra il Contraente e la Società per il tramite detta società.

LEAS| BENI IN LEASING

Relativamente ai beni di cui all'Art. 1.0 – "Cosa posso assicurare", "Apparecchiature elettroniche" (P6) di cui all'Art. 1.1.0 – "Cosa posso assicurare" della Sezione I bis, se presente, qualora soggetti a leasing, devono intendersi integralmente assicurati:
1) se non coperti da apposita assicurazione;
2) se compresi nelle somme assicurate previste dalla presente polizza.
Se già coperti da apposita assicurazione per gli eventi di cui al successivo Art. 1.1 – "casistiche e/o eventi assicurati" (ed eventualmente Art. 1.1.1 - "casistiche e/o eventi assicurati - integrazioni"), devono intendersi esclusi dalla presente polizza, salvo che, la somma assicurata con dette apposite polizze, risultasse insufficiente. In tal caso, la Società concorrerà nel pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente non coperta (fermi restando limiti, franchigie e/o scoperti previsti in polizza).
Rimangono in ogni caso ferme tutte le rimanenti disposizioni previste nella presente polizza.

Norme che regolano la Sezione I
"Calamità naturali ed Eventi catastrofali" *(L. 213/2023 - Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge")*

Art. 1.0| Cosa posso assicurare

Nell'ambito della Sezione I – "Calamità naturali ed Eventi catastrofali", AXA indennizza i danni materiali direttamente causati alle immobilizzazioni dagli eventi stabiliti dalla Legge (Beni assicurati: "Terreni" (P1a)" e "Fabbricati (P1b)" indicati in polizza, a seguito degli eventi indicati all'Art. 1.1.

(Entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato):
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le Grandi Imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

(Massimali o limiti di indennizzo):
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di Massimali o Limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
   a) per la fascia fino a 1 milione di euro di Somma assicurata trova applicazione un Limite di indennizzo pari alla Somma assicurata;
   b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di Somma assicurata trova applicazione un Limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della Somma assicurata.
2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma assicurata ovvero per le Grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i Terreni la copertura è prestata nella forma "a primo rischio assoluto", fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.1| Casistiche e/o eventi assicurati *(Garanzie soggette a L. 213/2023 - Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge")*

AXA indennizza i danni materiali, direttamente causati ai Beni assicurati, anche se di proprietà altrui nell'ubicazione indicata in Polizza, da:

1) **Sisma;**
2) **Alluvione, Inondazione, Esondazione;**
3) **Frana.**

Sono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi, al momento del sinistro, allo scopo di evitare o diminuire il danno (**spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.).

Le garanzie sono prestate con i limiti indicati in Polizza.
Resta fermo quanto indicato nella sezione "Che cosa non è assicurato" (Art. 1.5 – "Beni esclusi dall'Assicurazione" e Art. 1.6 – "Esclusioni").

Art. 1.2| Beni assicurabili

AXA è tenuta ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio.
Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono (cfr. articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - LEGGE 27 maggio 2025, n. 78 - "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*" e successive modifiche e/o integrazioni).
Tale esclusione prevale su qualsiasi condizione di maggior favore eventualmente concessa in polizza riguardo, ad esempio, a colpa grave e buona fede dell'Assicurato e/o dichiarazioni precontrattuali sull'idoneità dei beni da assicurare ai fini della presente assicurazione.

Art.1.3| Onorari dei periti - Operazioni peritali

AXA rimborsa, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione I - "Calamità naturali ed Eventi catastrofali", le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 2.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.
La garanzia è prestata, fermo restando quanto previsto dall'Art. 2.10 - "Limite massimo dell'Indennizzo", con i limiti indicati in Polizza.

Art.1.4| Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata "Fabbricati", fermo il disposto dell'Art. 2.6 - "Assicurazione Parziale" e Art. 2.7 – "Deroga alla proporzionale – Tolleranza", a completamento di quanto indicato nell'Art. 2.5 - "Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno", sono compresi anche i costi e/o oneri di urbanizzazione che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati.
La garanzia è prestata purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione I - "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" e, fermo restando quanto previsto dall'Art. 2.10 - "Limite massimo dell'Indennizzo", con i limiti indicati in Polizza.

Norme che regolano la Sezione I bis *(Sezione Facoltativa)* "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024"

Art. 1.1.0| Cosa posso assicurare

Nell'ambito della Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024", è possibile assicurare la partita "Contenuto del fabbricato ad uso civile residenziale (CIV)" ad integrazione di quanto previsto nella precedente Sezione I – "Calamità naturali ed Eventi catastrofali".
Sarà inoltre possibile integrare le seguenti garanzie: "Ricorso terzi (P8)", "Spese di demolizione e sgombero (P9)", "Perdita pigioni (B3)". Per i Fabbricati può inoltre essere richiamata la garanzia "Assicurazione con dichiarazione di valore – convenzione (G65)".

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.1.1| Casistiche e/o eventi assicurati - Integrazioni

Ad integrazione dell'Art. 1.1 – "Casistiche e/o eventi assicurati *(Garanzie soggette a L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – "Legge")* della Sezione I – "Calamità naturali ed Eventi catastrofali", per la partita "Contenuto del fabbricato ad uso civile residenziale" - se acquistata - AXA indennizza i danni materiali, direttamente causati ai Beni assicurati, anche se di proprietà altrui nell'ubicazione indicata in Polizza, da:

1) **Sisma;**
2) **Alluvione, Inondazione, Esondazione;**
3) **Frana.**

Sono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi, al momento del sinistro, allo scopo di evitare o diminuire il danno (**spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.).

Le garanzie sono prestate con i limiti indicati in Polizza.
Resta fermo quanto indicato nella sezione "Che cosa non è assicurato" (Art. 1.5 – "Beni esclusi dall'Assicurazione" e Art. 1.6 – "Esclusioni").

Art. 1.1.2| Beni assicurabili

AXA è tenuta ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio.
Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono (cfr. articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - LEGGE 27 maggio 2025, n. 78 - "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*" e successive modifiche e/o integrazioni).
Tale esclusione prevale su qualsiasi condizione di maggior favore eventualmente concessa in polizza riguardo, ad esempio, a colpa grave e buona fede dell'Assicurato e/o dichiarazioni precontrattuali sull'idoneità dei beni da assicurare ai fini della presente assicurazione.

Art. 1.1.3| Onorari dei periti - Operazioni peritali

AXA rimborsa, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024", le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 2.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.
La garanzia è prestata, fermo restando quanto previsto dall'Art. 2.10 - "Limite massimo dell'Indennizzo", con i limiti indicati in Polizza.
Si precisa, inoltre, quanto segue.
Nel caso in cui il sinistro coinvolga le partite di cui alla presente Sezione e quelle di cui alle Sezione I - "Calamità naturali ed Eventi catastrofali", il rimborso degli Onorari periti espresso in Polizza, dovrà intendersi unico e valido per entrambe le Sezioni.

Art. 1.1.4| Trasloco dei Beni assicurati

Qualora l'Assicurato traslochi presso altra Ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, l'Assicurazione vale su entrambe le ubicazioni dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall'avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall'Art. 5 - "Aggravamento del rischio".

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Art. 1.1.5| Danni consequenziali

Ad integrazione dei seguenti articoli:

- Art. 1.1 – "Casistiche e/o eventi assicurati" della Sezione I – "Calamità naturali ed Eventi catastrofali";
- Art. 1.1.1 – "Casistiche e/o eventi assicurati" della Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024";

qualora acquistata la Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024", l'Assicurazione comprende, inoltre, **i danni materiali conseguenti** agli eventi di cui ai punti 1), 2) e 3) dei precedenti articoli che abbiano colpito i Beni assicurati e causati da:

- Incendio, Esplosione, Scoppio;
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

Partite / Garanzie integrative

(Operanti solo se espressamente richiamate nel Simplo di Polizza)

Premessa: dove espressamente specificato, alcune delle garanzie di seguito indicate sono operanti sia per la Sezione I – "Calamità naturali ed Eventi catastrofali", sia per la Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024".

RICORSO TERZI (P8)

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024".

Qualora il Sinistro risulti indennizzabile anche da una garanzia di Responsabilità Civile – danni da "Incendio, Esplosione e Scoppio" presente in una polizza "collegata" alla presente, sia che si tratti di una copertura R.C.T. sia che si tratti di garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato", la presente garanzia Ricorso Terzi opera prima del limite previsto da tali garanzie.

Diversamente, qualora tali coperture siano presenti in una o più polizze sottoscritte con altre Compagnie, la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione, senza applicazione di alcun Scoperto e relativo minimo.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza dei limiti indicati in Polizza.

L'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa ed AXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

Si precisa, inoltre, che la presente garanzia è altresì operante per la Sezione I - "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" e con essa, il massimale "Ricorso terzi" si intende unico e valido per entrambe le Sezioni.

SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRASPORTO E RICOLLOCAMENTO (P9)

AXA, a parziale deroga dell'Art. 1.6 – "Esclusioni" (cfr. "ESCLUSIONI SPECIFICHE": 1) SISMA – 2) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE), rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire a idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza - compresi, quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi (o pericolosi)" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza della somma indicata alla specifica Partita.

AXA rimborsa, inoltre, le spese sostenute:

a) per **trattare trasportare e smaltire a idonea discarica i residui radioattivi** (come disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni);

b) per **operazioni di bonifica del suolo** contaminato in seguito al Sinistro indennizzabile a termini di Polizza;

nonché le **spese documentate sostenute** dall'Assicurato **per trasportare altrove e per ricollocare i Beni assicurati "mobili"** rimasti illesi qualora il Sinistro abbia reso inagibili i locali.
Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 2.6 - "Assicurazione parziale".
La garanzia è prestata con i limiti indicati in Polizza.
Si precisa, inoltre, che la presente garanzia è altresì operante per la Sezione I - "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" e con essa, la somma assicurata "Spese demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento", si intende unica e valida per entrambe le Sezioni.

PERDITA PIGIONI (B3)

A parziale deroga dell'Art. 1.6 - "Esclusioni", lettera j), in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, AXA rifonderà all'Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.

Se il Sinistro non è indennizzabile perché di importo non superiore a un determinato ammontare (si intendono i danni il cui ammontare è inferiore allo scoperto di Polizza o al minimo di scoperto, se previsto) e per questo solo motivo il Sinistro per i danni materiali e diretti non risultasse indennizzabile, la garanzia perdita pigioni sarà comunque operante, con le restanti norme di garanzia.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati in tutto (o in parte) dal Contraente/Assicurato proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Viene convenuto che se al momento del Sinistro la somma assicurata alla Partita B3 - "Perdita pigioni" risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'Indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'Art. 2.6 - "Assicurazione parziale". Tuttavia, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra, qualora la somma assicurata per la Partita B3 - "Perdita pigioni" maggiorata del 10% non è inferiore al valore delle pigioni annuali risultanti al momento del Sinistro.
Si precisa, inoltre, che la garanzia "Perdita Pigioni" è altresì operante per la Sezione I - "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" e con essa, la somma assicurata "Perdita Pigioni", si intende unica e valida per entrambe le Sezioni.

ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE - CONVENZIONE (G65)

Si premette che la presente garanzia è operante sia per le partite di cui alla Sezione I - "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" sia per le partite assicurate nella presente Sezione. Al riguardo, si precisa quanto segue:
1) Il Contraente o l'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alla partita "Fabbricati (P1b)" e "Contenuto (CIV)"comprendono i valori della totalità dei fabbricati e relativi contenuti costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati dall'Art. 2.5 - "Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno" delle "Norme che regolano il Sinistro", dalla società peritale incaricata delle stime della quale viene data copia dal Contraente o dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza.
Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore dei Beni assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 2.6 - "Assicurazione Parziale" e Art. 2.7 – "Deroga alla proporzionale – Tolleranza" delle Norme che regolano il Sinistro, salvo quanto previsto dal successivo punto 4). Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti del secondo comma dell'art. 1908 C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda i predetti Art. 2.6 - "Assicurazione Parziale" e Art. 2.7 – "Deroga alla proporzionale – Tolleranza".
3) Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società delegataria, al termine di ciascun periodo di

assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza - un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dalla società peritale, non anteriore né posteriore di 120 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 120 giorni dalla data della loro effettuazione.

4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;

b) derivanti da introduzioni di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (Art. 2.6 - "Assicurazione Parziale e Art. 2.7 - Deroga alla proporzionale - Tolleranza") in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini dell'Art. 3.22 - "Limite massimo dell'indennizzo" delle "Norme che regolano il Sinistro, quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I. imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;

II. che, relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente o dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6) Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4), lettere a) e b), circa i quali il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

7) La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma entrambe le Parti, hanno facoltà di recesso ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

8) La presente Convenzione rimane inoperante se il Contraente o l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.

9) I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 30 giorni da quello in cui la Società delegataria ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a sensi dell'Art. 3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle "Norme comuni che regolano l'Assicurazione".

10) Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni di Assicurazione.

Che cosa non è assicurato *(valido per entrambe le Sezioni I e I bis)*

Art. 1.5| Beni esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dai Beni assicurati:

1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi, valori (o carte valore) in genere;
2) affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo ed in ogni caso esclusi i "Preziosi";
3) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, salvo che rientrino nel "Costo di ripristino", ossia i necessari lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno (qualora assicurato), ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;
4) piazzali, lastricati, strade interne, salvo che questi siano di pertinenza del Fabbricato ad uso civile residenziale;
5) linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'Ubicazione;
6) natanti, imbarcazioni e aeromobili di qualsiasi tipo;
7) ciclomotori, natanti, imbarcazioni o veicoli targati e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D. Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni), fermo quanto previsto dalla Garanzia Opzionale "Ricorso Terzi (P8)";
8) fabbricati in costruzione;
9) beni all'aperto (ancorché facenti parte del Contenuto), eccetto quelli fissi per natura e destinazione e salvo quanto rientrante nell'obbligo assicurativo, secondo le disposizioni della Legge e delle norme attuative.

In ogni caso, salvo diversamente indicato in Polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

a) Beni in "leasing" se assicurati con Polizza leasing separata (salvo se operante la clausola opzionale LEAS);

b) Impianti fotovoltaici, solari termici e altri impianti per la produzione di energia se assicurati con polizza separata per gli stessi eventi.

Art.1.6| Esclusioni

La polizza assicurativa non copre:
i. i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
ii. i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti popolari;
iii. i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono esclusi inoltre i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
c) di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
d) di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuti;
e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
f) causati da atti dolosi in genere.

Sono, inoltre, esclusi:
h) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti, salvo quanto previsto dall'Art. 1.4 - "Oneri di urbanizzazione";
i) i danni non espressamente richiamati nella presente Polizza o che abbiano coinvolto Beni non assicurati con la presente Polizza, i danni alla macchina oppure all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento e determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, i danni di natura estetica o decorativa, salvo siano provocati da eventi indennizzabili a termini di Polizza;
j) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la

materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalla garanzia "Perdita pigioni (B3)" della Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024".

ESCLUSIONI SPECIFICHE

1) SISMA

Non sono indennizzabili i danni causati da:
- eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza;
- valanghe e slavine;
- alluvione, inondazione, esondazione; maremoto.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire i residui del Sinistro, salvo che sia presente la partita "Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento (P9)" della Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024").

2) ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

Non sono indennizzabili i danni causati da:
- mareggiata, lagheggiata, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;
- rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua (c.d. bombe d'acqua);
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- rottura di dighe, fognature o canali artificiali;
- sisma e frana, cedimento o smottamento del terreno;
- fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare trasportare e smaltire i residui del Sinistro, salvo che sia presente la partita "Spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento (P9)" della Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024".

3) FRANA

Non sono indennizzabili i danni causati da:
- sisma, alluvione, inondazione ed esondazione;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- valanghe e slavine;
- movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali:

Sono, inoltre, esclusi i danni causati da frane già note o potenzialmente già note e le conseguenti spese necessarie per il ripristino e/o le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

Art.1.7| Ulteriori esclusioni specifiche *(Garanzie e/o Partite opzionali di cui alla Sezione I bis - "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024")*

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 1.6 - "Esclusioni", valgono altresì per le Garanzie e/o partite opzionali le seguenti esclusioni specifiche.

RICORSO TERZI (P8)

Relativamente alla garanzia "Ricorso Terzi (P8)" l'Assicurazione non comprende i danni:
- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

PERDITA PIGIONI (B3)

La garanzia “Perdita Pigioni” non opera per:

1) le “Spese di demolizione e sgombero”;
2) Atti di terrorismo.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro *(valido per entrambe le Sezioni I e I bis)*

Art.1.8| Caratteristiche del rischio

L'Assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della Polizza che il Fabbricato:

- sia in buone condizioni di statica e manutenzione;
- non sia costruito in aree golenali in mancanza delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti in ordine alla edificabilità e/o realizzazione di opere e/o svolgimento di attività.

Sono in ogni caso esclusi tipologie di beni riferiti a tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, strutture con copertura in teli fissi o mobili, capannoni pressostatici e simili, serre e simili strutture, salvo che facciano parte delle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile.

Art.1.9| Validità territoriale

Ai fini dell’efficacia della Polizza, i Beni assicurati devono essere ubicati sul territorio della Repubblica Italiana.

Art.1.10|Buona fede

(norma valida esclusivamente in presenza della Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”)

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Rimane in ogni caso fermo quanto indicato agli Artt. 1.2 e 1.1.2 – “Operatività delle garanzie” delle Condizioni di assicurazione.

Art.1.11|Rinuncia alla rivalsa

(norma valida esclusivamente in presenza della Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”)

AXA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell’art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l’amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell’Assicurato, sempre che il medesimo, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile;
- i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall’Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sub-locano tali beni all’Assicurato, sempre che l’Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile;
- enti fieristici o organizzatori di eventi, sempre che l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.

Art.1.12|Limitazioni nell'Indennizzo - Partita “Contenuto fabbricato ad uso civile residenziale” (CIV)

Qualora assicurata la partita “Contenuto fabbricato ad uso civile residenziale (CIV)”, operano i seguenti sottolimiti.

Oggetti pregiati (quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d’arte): 25.000,^{00} euro per singolo oggetto.

Sulle modalità di determinazione del danno si rinvia a quanto previsto dall’Art. 2.5 - “Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno”.

Art.1.13|Impossibilità di assicurare presso altre Compagnie le detrazioni previste in Polizza

A riguardo delle detrazioni previste in Polizza (es. applicazioni di scoperti), si precisa che i relativi importi resteranno a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farli assicurare da altri.

Norme che regolano il sinistro e determinazione delle somme assicurate

Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato

Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;
- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it ;
- accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito **www.axa.it** ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);
- inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano.

In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.

Società di salvataggio

Relativamente alla Sezione I – "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" e/o alla Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024", AXA, in caso di Sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici delle seguenti Imprese specializzate nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno.

BELFOR Italia S.r.l - sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 - 21010 Cardano al Campo (VA);

PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI);

BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD).

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Art. 2.0| Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 2.1|Obblighi in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad AXA entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno;

c) fornire ad AXA, entro i 15 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, o

danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri Beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione di AXA la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci, sia finite, sia in corso di lavorazione.

In caso di danno alle Apparecchiature elettroniche, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b). Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa per l'Apparecchiatura elettronica danneggiata, limitatamente, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

In caso di Sinistro, lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione, fermo restando gli obblighi di cui alla lettera d) di conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce ed i residui del Sinistro); se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Art. 2.2| Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno da AXA con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 2.3| Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 2.1 - "Obblighi in caso di Sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 2.5 - "Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno";
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 2.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.4| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 2.5| Valore dei Beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di Polizza, l'attribuzione del valore che i Beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri.

Per i "TERRENI – P1a":

Si stima il costo di ripristino, inteso come il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore assicurato il valore del terreno illeso, nonché le spese di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale (cfr. Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

L'assicurazione per i Terreni è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Per i "FABBRICATI – P1b"

a) si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità di tutto il Fabbricato assicurato, o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area.

b) si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del Fabbricato stesso; se ciò non avviene, AXA limita l'Indennizzo al valore del Fabbricato al momento del Sinistro determinato come stabilito al punto b).

La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del Sinistro. Nel caso in cui il Fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del Fabbricato, AXA pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il Fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Per il "CONTENUTO DEL FABBRICATO AD USO CIVILE RESIDENZIALE " – CIV"

Premesso che:

a) il valore a nuovo si ottiene stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

b) il valore al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto a) un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

c) per l'arredamento e gli oggetti particolari, deducendo dal valore a nuovo delle cose assicurate, come calcolato al punto a), il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b);

d) per gli oggetti pregiati, deducendo dal valore di mercato delle cose assicurate, il valore di mercato delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.

Art. 2.6| Assicurazione parziale

Tranne per le partite assicurate a Primo Rischio Assoluto, se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più partite prese ciascuna separatamente eccedeva, al momento del Sinistro, quello risultante dalle somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite, salvo quanto di seguito indicato.

COMPENSAZIONE TRA PARTITE – REVERSIBILITÀ
(norma valida esclusivamente in presenza della Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024")
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:
1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio assoluto;
3) qualora il totale delle somme assicurate per ubicazione sia inferiore a quindici milioni di euro e dopo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2.7 – "Deroga alla proporzionale – Tolleranza", permanga insufficienza di assicurazione, la compensazione potrà avvenire anche indipendentemente dalla differenza del tasso di Premio tra partite, con un limite massimo del 30% della somma assicurata alla singola partita su cui si è rilevata insufficienza. Nel caso in cui la percentuale del 30% fosse superata, la compensazione non avrà luogo per l'eccedenza;
4) la compensazione può aver luogo solo tra partite relative alla stessa Ubicazione.

Art. 2.7| Deroga alla proporzionale – Tolleranza

(norma valida esclusivamente in presenza della Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024")

Non si fa luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non è inferiore al valore risultante al momento del Sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 2.6 - "Assicurazione parziale", rimane operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Tale deroga non è operante se, considerando l'assicurazione sulle medesime cose e per i medesimi rischi stipulate con altre società assicuratrici, risultino somme globalmente assicurate sufficienti.
Qualora in caso di Sinistro risultasse che il valore della Partita colpita è superiore alla somma garantita, l'Impresa Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Art. 2.8| Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno vs. Anticipo Indennizzo

Anticipazione parziale del danno

(norma valida per la Sezione obbligatoria I – "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" conforme alla L. 213/2023)

Limitatamente ai danni da eventi calamitosi di cui all'Art. 1.1 – "Casistiche e/o eventi assicurati", per i soli beni di seguito indicati: "Terreni" (P1a)" e "Fabbricati (P1b)" indicati in polizza, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, la Legge 18 marzo 2025, n. 40 – "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità", stabilisce per l'Assicurato la possibilità di ottenere una anticipazione della liquidazione del danno qualora sussistano i presupposti stabiliti all'Art. 23 della legge, nei termini che seguono.

Art. 23

Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

1.** Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1,* ***situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel

termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.

2. *L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali* ***nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi****.*

3. *Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2,* ***se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1****,* ***nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2****, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.* ***Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto****. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.*

4. *Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.*

5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.*

Per maggiori dettagli, come ad esempio i termini che stabiliscono lo "*stato di ricostruzione di rilievo nazionale*", si rimanda alla Legge 18 marzo 2025, n. 40 – "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità".

Anticipo indennizzo - **norma alternativa all'applicazione dell'art. 23 – "procedura di liquidazione anticipata parziale del danno" di cui alla l. 18 marzo 2025 n. 40**

(norma valida esclusivamente in presenza della Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024")

Qualora non sussistano i presupposti per l'applicazione della Legge 18 marzo 2025, n. 40 – "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (cfr. Art. 23 – "*Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno")*, o qualora sussistano ma l'Assicurato non opti per la sua applicazione, relativamente alla Sezione I – "Calamità naturali ed Eventi catastrofali" e/o alla Sezione I bis – "Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024", l'Assicurato avrà diritto ad un acconto pari al 50% dell'importo minimo effettivamente liquidabile, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) l'indennizzo si prevede possa superare l'importo di 50.000,^{00} euro;

2) non sia stata eccepita l'inefficacia della garanzia o in generale siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;

3) l'anticipo verrà corrisposto dopo trenta giorni dalla richiesta, formulabile non prima di novanta giorni dalla denuncia del Sinistro;

4) L'anticipo non può essere superiore a 2.000.000,^{00} di euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Art. 2.9| Riduzione della somma assicurata e suo reintegro *(se presente la partita "Terreni – P1a")*

In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole partite di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del Premio.
Qualora a seguito del Sinistro stesso AXA decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - “Recesso in caso di Sinistro”.

Art. 2.10| Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2.11| Pagamento dell'Indennizzo

(Valida per la Sezione I – “Calamità naturali ed Eventi catastrofali” e/o Sezione I bis – “Garanzie o Partite integrative alla Legge di Bilancio 2024”)

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 15 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 1.6 - “Esclusioni”, lettera b).

Art. 2.12| Indennizzo separato

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'Indennizzo potrà essere regolato per ciascuna Partita singolarmente considerata, come se, per ogni unità tecnica fosse stata stipulata una Polizza distinta.
A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna Partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da AXA a titolo di Indennizzo per il Sinistro.

Art. 2.13| Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.